

27 FEBBRAIO 2023

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO SETTORE ALLOGGI: CONTRATTO PER SERVIZIO DI LAVANDERIA DELLA BIANCHERIA DEGLI ALLOGGI AFFIDATO A EUROLEATHER 2000 S.N.C.: MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 2 LETT. F) DELLA L.P. 2/2016

CIG: ZB9339EEED

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, compreso il servizio abitativo.

Con determinazione n. 215 dell’11 novembre 2021 è stato affidato da ultimo il servizio di lavanderia della biancheria di proprietà di Opera, in uso presso gli alloggi universitari, all’impresa Euroleather 2000 s.n.c. di Loreggia (PD) con scadenza in data 31/12/2023.

Da un’analisi operata dagli uffici dell’Ente è emerso che l’importo stimato in sede contrattuale non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla scadenza citata in quanto la necessità del servizio è aumentata in modo consistente rispetto al passato, nonostante la prima fase contrattuale sia stata caratterizzata da una contrazione del servizio legata presumibilmente al periodo pandemico; negli ultimi mesi del servizio si è rilevata infatti una maggiore percentuale di occupazione degli alloggi rispetto al passato e conseguentemente una maggiore richiesta del servizio di lavanderia della biancheria in uso presso gli alloggi universitari.

Al fine di far fronte all’esigenza di dare copertura a questi maggiori costi rispetto alla stima effettuata, considerata l’importanza del servizio, si rende quindi necessario disporre un aumento dell’importo contrattuale per un ammontare complessivo pari a € 3.639,50 + iva 22%, prevedendo nel frattempo l’individuazione di un nuovo operatore economico.

Trattandosi di modifica inferiore al 10% del valore iniziale del contratto che non altera la natura complessiva del contratto, sentita per le vie brevi l’impresa che accetta di proseguire con i medesimi costi unitari, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 27 comma 2 lett. f) punto 1) della L.P. 2/2016, si intende autorizzare la modifica del contratto di appalto con Euroleather 2000 s.n.c. per un importo stimato di € 4.440,19.= comprensivo di IVA;

si fa presente che non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. in quanto la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’art. 106 del Codice, avviene utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell’Osservatorio) con riferimento al CIG acquisito per

l'appalto iniziale con la conseguenza che anche ai fini della tracciabilità resta valido il CIG originario (a tal proposito si veda faq n. A34 A.N.A.C. della sezione "Obblighi informativi verso l'Autorità").

Si precisa che il servizio oggetto del presente provvedimento non è identificato dal CUP, non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in quanto non attiene ad un progetto di investimento pubblico. Il suddetto servizio infatti sulla base delle "Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 rientra nel novero delle spese di "area della gestione (...) occorrenti a consentire il funzionamento "ordinario" dell'Ente e che non rientrano in progetti di investimento pubblico".

Si fa presente infine che trattandosi di modifica ad un affidamento effettuato mediante ordine diretto Mepat, ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le "Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti" sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi "disposti sul mercato elettronico ME.PAT che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. e il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016, per i motivi di cui in premessa, la modifica del contratto per il servizio di lavanderia della alloggi universitari, affidato all'impresa Euroleather 2000 s.n.c. con sede in via A. Cecon, 15/A, Loreggia (PD)-cod. fisc. 05260520282 e part. IVA 05260520282, con l'aumento dell'importo contrattuale di € 4.440,19 iva compresa;
2. di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'importo di € 4.440,19 iva compresa trova copertura nel programma di spesa n. 101/2023 disposto con la determinazione 272/2022 sulla macrovoce 041011 "Servizi ausiliari", centro di costo 11 "Servizio abitativo", budget del corrente esercizio;
3. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, effettuata dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott. Gianni Voltolini

n. all. : 0

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2023
Macrovoce
Conto
Centro di costo per €= – PRG

LA RAGIONERIA

(SM/vs)